



Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE

Dirigente: Dott. Fabrizio Cherchi

- Ai Presidenti di Facoltà
 - Ai Direttori di Dipartimento
 - Ai Direttori dei Centri
 - Ai Dirigenti delle Direzioni
 - Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
 - Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 - Alla Dott.ssa Maria Luisa Mastino Direttore del Servizio Amm.ne del Personale
 - Azienda Ospedaliera Universitaria
 - Pec: ser.personale@pec.aoucagliari.it
- A tutto il Personale

Oggetto: Decreto Legge n. 18/20 "Cura Italia" in relazione al D.P.C.M. 01/04/2020, intitolato "Misure urgenti di contenimento del contagio COVID-19": Indicazioni operative e sospensione delle attività dell'Ateneo nella giornata del 10 aprile 2020.

Con il D.P.C.M. del 01/04/2020 il Governo ha disposto che l'efficacia delle disposizioni urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale **siano prorogate fino alla data del 13 aprile 2020**.

In relazione a quanto sopra, si conferma quanto disposto con la circolare prot. n.77791 del 19/03/2020 avente ad oggetto "Decreto Legge n.18/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ad ogni buon fine si riporta (con esclusione della parte relativa al premio per il mese di marzo 2020).

Si ribadisce, inoltre, quanto disposto dalla D.D.G. n. 162/2020 del 24/03/2020, avente ad oggetto "Attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, di cui all'art.87, comma 1, lettera a) del D.L.18/2020", ed in particolare l'allegato 1.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in questa Amministrazione e, conseguentemente:

a) è limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili, come da precedente circolare, e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (come da precedenti circolari).

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti da questa Amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3.

Qualora non fosse possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui sopra, l'amministrazione utilizzerà gli strumenti delle ferie pregresse, del

SEDE: Settore Affari Generali, Servizi Ispettivi e Procedimenti Disciplinari

Responsabile: Dott. Francesco Cara

Palazzo del Balice (primo piano), via Università 40, 09124 CAGLIARI

Tel. 070.675.2358 - Fax 070.675.2365 - mail: fcara@amm.unica.it



congedo, del conto recupero, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità l'Amministrazione potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde i buoni pasto.

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

NB Gli addetti alla rilevazione delle presenze delle strutture organizzative sono invitati a caricare nella procedura RILPRES, per ogni dipendente afferente alla struttura, la giornata lavorativa in modalità lavoro agile, utilizzando il codice SMRT, sia per coprire l'intera giornata che per porzioni orarie (ad esempio, se si va in ufficio per prelevare del materiale di cui si ha bisogno, si timbra un'ora di presenza e per il resto della giornata si deve caricare lavoro agile).

CONGEDO STRAORDINARIO

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti di questa Università, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Il limite di età di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

L'erogazione dell'indennità sarà a cura di questa Amministrazione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi sono convertiti nel congedo previsto dalla presente circolare, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo di che trattasi è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni



ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Gli interessati\le interessate dovranno presentare istanza a questa Amministrazione, con autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e sopra riportati.

PERMESSI RETRIBUITI ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 104

Ai sensi del D.L. 17\03\2020 n.18, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (*si veda la specifica inviata con e-mail sulla lista utenti in data 20/03/2020*).

EQUIPARAZIONE ASSENZA DAL SERVIZIO AL RICOVERO OSPEDALIERO

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Si ribadisce che tutte le disposizioni sono emesse al fine di agevolare l'adozione delle misure di prevenzione rischi per limitare il contagio in applicazione delle misure di emergenza, in particolare per limitare al massimo gli spostamenti e favorire l'adozione delle misure igienico sanitarie previste dalla normativa richiamata, per le quali si raccomanda la massima collaborazione e osservanza anche al di fuori degli ambienti di lavoro.

In considerazione delle modalità particolari in cui vengono effettuate le attività lavorative durante l'emergenza Coronavirus, si invitano infine i Dirigenti ed i Responsabili di Struttura a concordare un piano di rientro con il personale di riferimento che abbia un conto orario a credito pari o superiore alle 80 ore.

CHIUSURA PASQUALE DELLE STRUTTURE

Infine, al fine di consentire a tutto il personale il recupero psicofisico per la situazione di emergenza determinata dal COVID-19, si dispone che nella giornata del 10 aprile 2020 tutte le attività dell'Ateneo siano sospese, fatte salve quelle necessarie per la gestione immediata dell'emergenza coronavirus.

Il personale potrà giustificare l'assenza con il conto recupero (se in accredito), permesso per motivi personali, ferie, festività soppresse.

Il Direttore Generale
Dott. Aldo Urru
Sottoscritto con firma digitale